ORDINE
ARCHITETTI PPC
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO SULLA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) E NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI O DI COLLAUDATORE

Testo approvato dal Consiglio in data 04/05/2021 pubblicato il 15/06/2021

ORDINE ARCHITETTI PPC
PROVINCIA DI MODENA

TITOLO I
NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLE COMMISSIONI PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO NELLA PROVINCIA DI MODENA

Art. 1 - Premessa.

Fermo restando che la selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (in seguito, per brevità, CQAP) avviene ai sensi di legge, l'iscritto inserito in una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è tenuto ad offrire il proprio contributo professionale e culturale esprimendo il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.

Art. 2 - Obblighi.

In aggiunta a quelli già previsti per legge, l'iscritto in CQAP è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:

a) informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina, precisando i termini del mandato;
b) attenersi alle disposizioni e indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse e a tutela della dignità della categoria, nonché a quanto indicato nel Codice Deontologico;
c) non accettare di essere riconfermato consecutivamente nello stesso incarico nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti, o di essere riconfermato più di una volta consecutiva nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti; ai fini di tale obbligo sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati. Sono fatti salvi i casi in cui l'iscritto sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico;
d) partecipare alle riunioni inerenti le CQAP indette dall'Ordine per gli opportuni scambi di informazioni;
e) alla scadenza del mandato, darne comunicazione all'Ordine;
f) espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza, salvo dimissioni motivate da cause di forza maggiore o giustificato motivo.

Art. 3 - Criteri di comportamento.

L'iscritto facente parte di una CQAP deve inoltre attenersi ai seguenti criteri di comportamento, ritenuti necessari per l'efficace assolvimento del compito a cui è richiamato:

a) svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, perizia qualificata e competenza in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile, teso alla salvaguardia degli interessi della comunità e alla dignità della categoria;
b) non sottostare a qualsiasi forma di pressione;
c) essere a conoscenza delle disposizioni nazionali, regionali e locali in materia urbanistica ed edilizia in particolare dei disposti normativi afferenti all'istituto, la composizione e il funzionamento della CQAP;
d) effettuare un rigoroso controllo delle competenze dei progettisti e segnalare immediatamente all'Ordine, per iscritto, gli eventuali casi controversi, chiedendone la verbalizzazione in seno alla CQAP stessa;
e) segnalare all'Ordine, per iscritto, i casi in cui ritenga si sia contravvenuto alle norme deontologiche.

Art. 4 - Durata del mandato.

L'iscritto, indipendentemente dalla procedura con cui è stato nominato, rimane in carica per la durata definita dall'Amministrazione, con le seguenti limitazioni:

- nei Comuni o forme associative di Comuni fino a 5.000 abitanti il mandato può essere rinnovato consecutivamente senza alcuna limitazione;
- nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva;
- nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti il mandato non può essere rinnovato consecutivamente.

Ai fini di tali limitazioni sono equiparati all'iscritto membro della CQAP anche gli iscritti che siano con questo associati.

Ai fini delle limitazioni sopra indicate, sono fatti salvi i casi in cui l'iscritto è tenuto ad accettare la riconferma nella medesima CQAP in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico.

Relativamente al numero di abitanti di Comuni o forme associative di Comuni, esso deve intendersi riferita alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, ricavata dai dati dell'anagrafe, così come riportata dall'Osservatorio demografico della Provincia di Modena.

Art. 5 – Inammissibilità ed incompatibilità.

Non possono accettare la nomina in una CQAP gli iscritti all'Ordine che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano membri dimissionari dalla precedente CQAP nello stesso Comune o forma associativa di Comuni. Ai fini di tale divieto sono equiparati all'iscritto membro della CQAP anche gli iscritti che siano con questo associati;
b) siano membri con mandato esaurito nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti, oppure con secondo mandato consecutivo esaurito nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti. Ai fini di tale divieto sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati;
c) siano stati oggetto, nel corso degli ultimi 10 anni precedenti alla data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio di Disciplina;
d) abbiano contravvenuto, nell'esercizio di un precedente mandato, ad uno o più articoli del presente regolamento;
e) non siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine;
f) non abbiano espletato il mandato conferito loro in precedenza, salvo in caso di giustificati motivi; tale divieto ha la durata di 4 (quattro) anni dalla constatazione di inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina.

ART. 6 - Dimissioni.

Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga, per validi motivi, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne immediata comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine oltreché all'Amministrazione.

TITOLO II
NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI O IN QUALITA' DI COLLAUDATORE

Art. 7 - Raccolta candidature e criteri per la segnalazione di nominativi.

Nel caso ne venga fatta richiesta da parte di Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti, il Consiglio dell'Ordine provvede ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Generale vigente, ferme restando le disposizioni più specifiche indicate nel presente Titolo.

Art. 8 - Requisiti per l'ammissibilità.

Possono essere accolte dall'Ordine e successivamente segnalate ai richiedenti, le candidature degli Iscritti che:

- abbiano una anzianità di iscrizione all'Ordine di almeno 5 (cinque) anni, ferme restando specifiche richiesta di maggiore anzianità previste dalla normativa o domandate dall'Ente richiedente;
- non siano stati nominati in Commissione giudicatrici o in qualità di collaudatori, a seguito di segnalazione dell'Ordine, nei quattro mesi precedenti l'invito alla candidatura;
- non abbiano un procedimento disciplinare in corso e non siano stati oggetto di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina nel corso degli ultimi 10 anni;
- siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine.

Art. 9 - Partecipazioni a commissioni e giurie di concorso del Codice Deontologico

Nella partecipazione a commissioni e giurie di concorso, l'iscritto, indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo oppure nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell'Ordine.

L'Iscritto dovrà inoltre:

a) improntare le modalità con cui svolge il proprio ufficio a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale;
b) attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile;

c) qualora abbia partecipato alla programmazione e/o comunque alla definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, astenersi dal concorrere alle medesime;
d) qualora sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici, non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 10 - Obblighi.

L'iscritto nominato quale membro di Commissione giudicatrice o quale Collaudatore, a seguito di segnalazione dell'Ordine, deve:

a) esprimere un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e della commissione giudicatrice, oltre alle eventuali risposte date ai quesiti dei partecipanti;
b) segnalare al proprio Consiglio dell'Ordine e al C.N.A.P.P.C. le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo della categoria compiute da iscritti (siano essi concorrenti o componenti la giuria) o da altri membri della giuria;
c) rifiutare incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario;
d) astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita.

Art. 11 - Sanzioni.

Gli iscritti selezionati dall'Ente richiedente a seguito di segnalazione dell'Ordine, per commissione giudicatrice o per collaudo, che non provvedano a dare tempestiva comunicazione della nomina all'Ordine, saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione di nominativi e terne per un periodo di un anno a far data dalla nomina non comunicata.

Art. 12 - Dimissioni.

Il Commissario o il Collaudatore che in un qualsiasi momento del proprio mandato ritenga, per validi motivi, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine, riportante motivazione delle dimissioni, affinché possa, se richiesto, provvedere con la massima sollecitudine alla designazione di un sostituto.

TITOLO III NORME GENERALI

Art. 13 - Efficacia delle norme.

Le disposizioni del presente regolamento integrano operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete, nonché il Regolamento Generale dell'O.A.P.P.C. di Modena ed Codice Deontologico degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Architetti junior e Pianificatori Iunior Italiani in vigore dal 16 giugno 2017 e sue eventuali integrazioni.

Il presente regolamento viene inviato alla Procura della Repubblica, a tutti gli Enti territoriali della Provincia di Modena e viene pubblicato sul sito web dell'Ordine.

Il presente regolamento entra in vigore in data corrispondente a quello di pubblicazione e, da tale momento, annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni.

Tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente regolamento, la violazione del quale comporta illecito disciplinare e sarà quindi oggetto di segnalazione al Consiglio di Disciplina per le attività di competenza.